



VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, 9 - 20122 MILANO

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.080.171,91

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e C.F.05829851004

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI RELATIVE AL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI**

21 febbraio 2019 - prima convocazione

22 febbraio 2019 - in seconda convocazione

2. Modifica dell'art. 13 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di VISIBILIA EDITORE S.p.A. (di seguito la "Società"), in data 18 gennaio 2019, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea in sede straordinaria l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

I Soci sono chiamati a deliberare in merito alla proposta di approvare alcune modifiche allo Statuto Sociale (lo "Statuto") della Società, resesi opportune in considerazione della diffusione delle azioni tra il pubblico in misura rilevante.

Si propone di modificare l'art. 13 dello Statuto al fine di cogliere l'opportunità offerta dal nuovo testo dell'art. 2369 C.C., comma 1, ai sensi del quale le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, escluse le cooperative, possono prevedere con norma statutaria un'unica convocazione dell'assemblea, con immediata applicazione dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per la seconda convocazione in caso di assemblea ordinaria (la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea) e quelli per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria (quorum costitutivo di un quinto del capitale sociale e quorum deliberativo di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea).

La legge deferisce dunque all'autonomia statutaria la possibile introduzione di una clausola che imponga agli amministratori (o più semplicemente consenta loro) di procedere ad una convocazione unica, con i vantaggi che ad essa si correlano in termini di semplificazione del procedimento assembleare e di riduzione dei relativi costi, superando l'effetto di incertezza e disorientamento che le plurime convocazioni ingeneravano negli azionisti con il vantaggio di poter conoscere in anticipo il giorno effettivo in cui si terrà l'adunanza.

La formulazione proposta consente all'Organo Amministrativo di optare per un'unica convocazione o per più convocazioni.

In altri termini, le società potranno ora prevedere il ricorso ad un'unica convocazione per la quale troveranno applicazione i quorum di seguito riportati.

Quanto all'assemblea ordinaria in unica convocazione, questa (i) sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e (ii) delibererà a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (trovando applicazione, dunque, i quorum previsti per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione).

Quanto all'assemblea straordinaria in unica convocazione, questa sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibererà con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (trovando, dunque, applicazione i quorum previsti per l'assemblea straordinaria in convocazione successiva alla seconda).

Facendo comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di procedere a più convocazioni assembleari al ricorrere di circostanze che dovessero rendere opportuno fare ricorso a convocazioni successive alla prima, l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi:

- *l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;*
- *l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;*
- *l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;*
- *l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.*
- *E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.*
- *L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.*

Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 comma 1, dello Statuto sociale con il testo modificato all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13 – Maggioranze	Articolo 13 – Maggioranze
<p>13.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.</p> <p>13.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale</p>	<p>13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione.</p> <p>13.2 Si applicano a tal fine i quorum costitutivi e deliberativi stabilite dalle disposizioni normative vigenti: l'assemblea ordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibererà a maggioranza assoluta; l'assemblea straordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.</p> <p>13.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi:</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di</p>

<p><i>sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.</i></p> <p><i>L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.</i></p>	<p><i>almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</i></p> <p><i>E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.</i></p> <p><i>L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.</i></p>
---	---

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di disporre la modifica sopra indicata all'art. 13 dello Statuto sociale vigente della Società, approvando la seguente delibera:

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti,

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1) *di approvare la modifica dell'art. 13 (tredicci), dello Statuto Sociale come segue:*

13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione.

13.2 Si applicano a tal fine i quorum costitutivi e deliberativi stabilite dalle disposizioni normative vigenti:

- *l'assemblea ordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibererà a maggioranza assoluta;*
- *l'assemblea straordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.*

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

13.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi:

- *l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;*
- *l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;*
- *l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;*
- *l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.*
- *E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.*
- *L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.*

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (b) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero

richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge (ivi inclusa la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno), nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; c) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 13.

Milano, 18 gennaio 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Perini', written over the date.

